

**TRIBUNALE DI LECCE**

III Sezione civile

R.G. 64/2023 P.U.

Il Tribunale di Lecce riunito in camera di consiglio, con la partecipazione dei magistrati:

Dott.ssa Anna Rita Pasca - Presidente

Dott. Giancarlo Maggiore - Giudice est.

Dott.ssa Annafrancesca Capone - Giudice

Ha emesso il seguente

D E C R E T O

In data 15/01/2024 è stata aperta la procedura di concordato preventivo in continuità di ed è stato disposto il voto dei creditori.

Con relazione depositata il 15.03.2024 il Commissario Giudiziale ha rilevato che la proposta di concordato in continuità proposto dalla società “NON risulta approvata dai creditori, non essendo stato raggiunto il voto favorevole al concordato di tutte le classi dei creditori votanti ex art. 109, c.5, CCII , avendo votato favorevolmente alla proposta solo 6 delle 12 classi dei creditori votanti”.

Il Tribunale ha disposto quindi la comparizione delle parti e del PM per l’udienza collegiale del 23.04.2024 ai sensi degli artt. 111 e 49 CCII.

La società, ritenendo sussistenti le condizioni di cui all’art. 112, commi 1 e 2, CCII, ha chiesto l’omologa del concordato con istanza del 22.03.2024 - proposta di ristrutturazione trasversale dei debiti - argomentando che, pur non essendosi raggiunto il voto favorevole di tutte le dodici classi dei creditori votanti ai sensi dell’art. 109, c. 5, CCII si sarebbe, comunque, verificata la condizione del voto favorevole di “una classe di creditori privilegiati maltrattata” nella proposta di concordato rispetto a quanto la stessa percepirebbe in caso di



liquidazione (art.112, comma 2 lettera d, CCII). A tal proposito, precisava che la “classe maltrattata” in questione sarebbe la classe tre, denominata “banche assistite da garanzia ex Legge 662/96”, a cui in sede di proposta è stata offerta una percentuale di soddisfo pari al 79,60% (in luogo del 100% in ipotesi di liquidazione, con applicazione dell’APR, Absolute Priority Rule).

Inoltre, in ossequio a quanto previsto dall’art. 84, comma 6, CCII - secondo il quale nel concordato in continuità i crediti inclusi in classi dissenzienti devono ricevere un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi inferiori - offriva la somma di € 537,86 ad integrazione della finanza esterna in favore dei creditori della classe 12. All’esito della votazione, infatti, la classe 12 dei creditori chirografari è risultata dissenziente rispetto alla proposta di concordato e, quindi, in base al disposto dell’art. 84, c. 6, CCII ha diritto ad un trattamento di pari grado a quello riservato ai creditori della classe 10, a cui la debitrice ha proposto il riconoscimento di una percentuale di soddisfo pari al 13,80%. Per tale ragione, ha integrato la finanza esterna per € 537,86, portata da assegno circolare. Importo quest’ultimo sufficiente ad allineare la percentuale di soddisfazione offerta ai creditori della classe 12 con quella riconosciuta ai creditori della classe 10, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 84 CCII.

Agenzia delle Entrate ha proposto opposizione all’istanza in questione evidenziando il mancato versamento di imposte e contributi sin dalla costituzione della Società come sistematico e “deliberato” inadempimento delle obbligazioni tributarie non riconducibile “a fattori o eventi che hanno inciso negativamente sull’equilibrio economico finanziario dell’impresa”, nonché il mancato riscontro da parte della società concordataria alla richiesta di chiarimenti in merito agli investimenti in ricerca e sviluppo.

Il collegio ritiene che, anche a prescindere dalla opposizione di Agenzia delle Entrate, la istanza della società sia inammissibile, con condividendo l’interpretazione dell’art. 112 CCII proposta dalla società.

L’art. 112 CCII primo comma dispone, come regola generale, che il tribunale omologa il concordato verificato, tra l’altro, “in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l’attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori” (lett. f);



Dunque, nell'ipotesi normale, vi deve essere il consenso unanime di tutte le classi, e ciò non è ancora sufficiente alla omologazione, dovendosi verificare il rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla norma.

Dispone poi il secondo comma dell'art.112 CCII che “2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;

c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.”

Tralasciando l'esame delle altre condizioni, viene in rilievo nella specie l'ultima delle ipotesi considerate dalla lettera d), ovvero, in mancanza di approvazione da parte della maggioranza delle classi, che la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Secondo l'interpretazione data dalla società _____, in tale ipotesi non sarebbe necessario il voto favorevole della maggioranza delle classi.

Il collegio non condivide tale lettura della norma.

A parere del Tribunale, fermo restando che l'ipotesi ordinaria è quella del consenso unanime di tutte le classi (primo comma), il secondo comma prevede al secondo comma delle ipotesi specifiche e rigorose che consentono al Tribunale di omologare il concordato anche in



assenza di consenso unanime ma pur sempre in presenza di almeno il voto maggioritario dei creditori.

La lettera d) del secondo comma contempla infatti due ipotesi, per entrambe delle quali è richiesta l'approvazione della maggioranza, non soltanto per la prima per la quale la lettura è evidente.

La locuzione “in mancanza” va infatti letta soltanto con riferimento alla seconda specifica condizione richiesta, non anche con riferimento alla precondizione necessaria rappresentata dalla maggioranza favorevole delle classi votanti.

In sostanza, la norma va letta come se affermasse: “la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure - in mancanza di classi formate da creditori titolari di diritti di prelazione – se la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.”

In definitiva, la maggioranza delle classi votanti – che si è visto già essere una deroga rispetto alla regola di voto unanime – è in ogni caso richiesta.

Diversamente verrebbe alterato tutto il sistema normativo, consentendosi che una minoranza di creditori – contemplanti “almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.” – sovvertisse la volontà della maggioranza votante, in contrasto con l'impianto del Codice della crisi in materia.

E del resto tale interpretazione è data per scontata dalla giurisprudenza di merito che si è già pronunciata in punto di ristrutturazione trasversale (Tribunale di Vicenza, 28 settembre 2023, Tribunale di Larino, 19 marzo 2024, Tribunale Napoli, 21 Febbraio 2024).

Va dunque rigettata la domanda di omologa forzata del concordato ex art. 112, commi 1 e 2, CCII e, stante la mancata approvazione del concordato, disposta l'archiviazione della procedura.

p.q.m.

Rigetta la domanda di omologa forzata del concordato ex art. 112, commi 1 e 2, CCII.

Dispone l'archiviazione della procedura.



Si comunichi alla società debitrice, ai creditori, al commissario giudiziale e al PM-sede.

Lecce, 31.05.2024

Il giudice est.

Dott. Giancarlo Maggiore

Il Presidente

Dott.ssa Anna Rita Pasca

